

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 502/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2014****che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo delle riduzioni da applicare agli agricoltori dagli Stati membri in seguito alla riduzione lineare dei pagamenti nel 2014 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 140 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall'articolo 6, punto 2, del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, prevede una riduzione lineare dei pagamenti diretti per il 2014. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un adattamento dei pagamenti diretti per motivi di disciplina finanziaria. È opportuno prevedere disposizioni atte a garantire un'applicazione ottimale di tali riduzioni nel 2014.
- (2) Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, è opportuno che il metodo di calcolo delle due riduzioni adoperato per calcolare l'importo dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il 2014 corrisponda al metodo di calcolo della riduzione lineare dei pagamenti diretti dovuta all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e alla riduzione per motivi di disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento, come previsto all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ e dal regolamento delegato (UE) n. 635/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, quale modificato dall'articolo 6, punto 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri possano versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. A fini di coerenza con le norme vigenti nel 2013 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione ⁽⁶⁾ in base al quale si possono versare anticipi senza tener conto dell'adattamento dovuto alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno disporre che anche nel

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 865).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GUL 316 del 2.12.2009, pag. 65).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 635/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013, che integra il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la base di calcolo relativa alle riduzioni concesse agli agricoltori dagli Stati membri in seguito all'aggiustamento dei pagamenti nel 2013 e alla disciplina finanziaria per l'anno civile 2013 (GUL 183 del 2.7.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativo agli anticipi da versare a decorrere dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUL 261 del 3.10.2013, pag. 25).

2014 sia possibile versare anticipi senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria previste all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento a saldo a partire dal 1° dicembre 2014 dovrebbe tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento.

- (4) Il presente regolamento, poiché si applica alle domande di aiuto relative al 2014, deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le riduzioni dovute alla riduzione lineare dei pagamenti diretti nel 2014 di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2014 si applicano alla somma dei pagamenti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l'applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Tali riduzioni sono applicate prima delle riduzioni previste all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 2

Gli anticipi di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre 2014 tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti per l'esercizio 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto per il 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).